

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

### STATUTO

Approvato con delibera N. 615 del 17 dicembre 2004

#### Art.1

##### Costituzione e scopi

La F.I.P.T., fondata a Firenze nel 1927, È costituita dalle Società, dalle Associazioni e dagli Organismi simili - regolarmente affiliati - che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo Sport della Palla Tamburello in tutte le sue specialità e varianti (outdoor - indoor - tambeach -) previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

La F.I.P.T. ha sede in Roma e durata illimitata.

La F.I.P.T. è Disciplina Sportiva Associata al CONI.

La F.I.P.T. ha - sotto la vigilanza del C.O.N.I. - autonomia tecnica, organizzativa e di gestione..

La F.I.P.T. non persegue fini di lucro ed È retta dalle norme del presente statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

La F.I.P.T. è il solo Organismo autorizzato ad ufficializzare ed a disciplinare l'attività tamburellistica in Italia e a rappresentare, in questa specialità sportiva, l'Italia in campo internazionale.

La F.I.P.T. é affiliata alla F.I.B.T. - Fédération Internationale de Balle au Tambourin - che disciplina in sede internazionale lo sport tamburellistico.

La F.I.P.T. svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

#### Art. 2

##### Fini Istituzionali

Sono fini istituzionali della F.I.P.T.:

- a) la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport tamburellistico in qualsiasi modo praticato sul territorio nazionale;
- b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive dell'Organismo Internazionale cui la F.I.P.T. aderisce, del C.I.O. e del C.O.N.I.;
- c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
- d) l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

#### Art. 2.1

##### Affiliazione

Sono affiliati alla F.I.P.T. le società, le associazioni e gli altri organismi simili, che abbiano sede sportiva in Italia, che intendano praticare l'attività agonistica e/o amatoriale e l'attività promozionale della palla tamburello senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della F.I.P.T. e devono essere rette da statuti e regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti ed ai regolamenti.

Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la F.I.P.T. devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:

- che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvedano annualmente alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 7 e 18 del presente Statuto;

- che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dall'articolo 20 del presente Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa.

- che in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.P.T. della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora un affiliato scelga il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, lo Statuto sociale - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.

## Art. 2.2

### Doveri degli Affiliati

Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.P.T., lo statuto ed i regolamenti della F.I.P.T. nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

La Società, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara, i tecnici sportivi e gli atleti che intendono far parte della F.I.P.T. per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

In particolare le società, associazioni e gli organismi simili per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai seguenti documenti:

- 1) Atto Costitutivo
- 2) Statuto Sociale in cui deve essere indicato fra l'altro il nome e la sede della società, nonché il nome del legale rappresentante della stessa con le modalità per la sua designazione
- 3) Elenco nominativo dei componenti del Consiglio Direttivo
- 4) Indicazione del campo da gioco in cui viene svolta l'attività, con descrizione dell'impianto e dei relativi servizi.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere presentata alla F.I.P.T. per il tramite e con il parere dell'organo provinciale o, in assenza, di quello regionale competente.

La domanda di affiliazione può essere presentata nell'anno sportivo di competenza in qualunque momento.

La F.I.P.T. dà notizia, nei suoi comunicati ufficiali, delle domande accolte ed è tenuta a comunicare alle società interessate le motivazioni delle domande respinte.

Le società sono tenute ad inviare alla Federazione, per gli adempimenti di cui all'art. 2.1, ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alla quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla F.I.P.T. e al Comitato Regionale e/o Provinciale di competenza, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal Presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.

Il Consiglio federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.

Tutti i tesserati e gli affiliati alla F.I.P.T. si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza; si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano lo sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata. Essi non possono avere rapporti sportivi con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi federali e/o gli Ufficiali di gara.

Ogni eventuale vertenza dovrà trovare naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti.

Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della F.I.P.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.

## Art 2.3

### Diritti degli Affiliati

Gli affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale ed alla attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.P.T. e dal C.O.N.I..

### Art. 3

#### Rinnovo dell'affiliazione e cessazione dalla affiliazione delle società

Le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi simili dovranno provvedere alla riaffiliazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico.

Gli Organismi affiliati cessano di appartenere alla F.I.P.T. nei seguenti casi:

- a) per scioglimento volontario;
- b) per inattività sportiva federale assoluta nel corso di un anno sportivo federale;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;
- d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
- f) per recesso.

In caso di cessazione dell'affiliazione, gli affiliati cessati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.P.T. e agli altri affiliati.

In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società sino all'adempimento del precitato obbligo.

Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione È ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n, dello Statuto del C.O.N.I..

### Art 4

#### I Tesserati

Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) il presidente onorario della Federazione, i dirigenti federali e i componenti della Commissioni federali;
- c) i dirigenti e i soci delle società ed associazioni sportive affiliate nonché i soci benemeriti;
- d) i tecnici sportivi;
- e) gli ufficiali di gara;
- f) i medici sociali e i collaboratori parasanitari.

Le persone indicate alle lettere a) c) d) f) entrano a far parte della F.I.P.T. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza.

Le persone elencate al punto e) entrano nella F.I.P.T. a seguito di inquadramento nei ruoli federali.

Le persone indicate al punto b) fanno parte della F.I.P.T. al momento della loro nomina o elezione.

I soci benemeriti di cui alla lettera c) fanno parte della F.I.P.T. a seguito di nomina da parte dell'Assemblea federale.

#### Atleti

Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla F.I.P.T.

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O. del C.O.N.I. e della F.I.P.T.; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.P.T. purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..

Gli atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

## Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali

Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le norme del presente Statuto.

I componenti delle commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio federale.

Con riferimento ai componenti del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi centrali e periferici, tutte le cariche previste nel presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non danno diritto a compensi, fatte salve le indennità dei Revisori dei Conti.

## Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate

I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.

Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

## Ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di palla tamburello per assicurarne la regolarità.

Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla F.I.P.T. con autonomia operativa e disciplinare, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

## Tecnici sportivi

I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla F.I.P.T. nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., nonché le norme e gli indirizzi della F.I.B.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..

## Medici e collaboratori parasanitari

Partecipano all'attività sportiva della F.I.P.T. i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della Federazione.

## Art. 4.1

### Doveri dei Tesserati

I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art 2.2 del presente statuto.

## Art. 4.2

### Diritti dei Tesserati

I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
- b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.P.T. in materia;
- c) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.

#### Art. 4.3

##### Tesseramento, durata e cessazione

Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

Il tesseramento È valido per l'anno sociale dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Il tesseramento cessa:

- a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla F.I.P.T. delle rispettive società ed associazioni sportive;
- c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- e) per dimissioni.

La tessera vincola l'atleta alla società o associazione sportiva a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni, salvo rinnovo o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico.

#### Art. 5

##### Organi ed Organismi Federali

- a) Organi Federali Centrali
  - 1) Assemblea Nazionale
  - 2) Presidente Federale
  - 3) Consiglio Federale
  - 4) Consiglio di Presidenza
  - 5) Collegio dei Revisori dei Conti
- b) Organi di Giustizia
  - 1) Giudice Unico
  - 2) Commissione di Giustizia
  - 3) Procuratore Federale
  - 4) Commissione d'Appello Federale
- c) Organi Federali Periferici
  - 1) Assemblea Regionale
  - 2) Presidente del Comitato Regionale
  - 3) Comitato Regionale
  - 4) Delegato Regionale
  - 5) Assemblea Provinciale;
  - 6) Presidente del Comitato Provinciale
  - 7) Comitato Provinciale
  - 8) Delegato Provinciale
- d) Organismi tecnici nazionali
  - 1) Commissione Tecnica Federale
  - 2) Commissione Tecnica Arbitrale
  - 3) Commissione Attività Giovanile
  - 4) Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori
  - 5) Commissione Medica
  - 6) Commissione Studi, ricerca e formazione
  - 7) Commissione Propaganda, Pubbliche Relazioni, Rapporti Internazionali
  - 8) Commissione Scuola

#### Art. 6

## Eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitto doloso a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, del C.O.N.I. o di organismi internazionali riconosciuti;
- c) non abbiano come fonte di reddito primaria o prevalente un'attività commerciale collegata all'attività federale;
- d) siano tesserati o lo siano stati per almeno due anni alla Federazione.

Per gli atleti ed i tecnici il requisito richiesto È di essere in attività o di essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva categoria.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

La mancanza accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

Le cariche federali sono onorifiche, eccezione fatta per quella di Revisore dei Conti.

## Incompatibilità

- 1) Le cariche di Presidente e di Consigliere federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.P.T.;
  - 2) non È consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito federale;
  - 3) le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti e di componenti Organi di Giustizia sono incompatibili con ogni altra carica sociale e federale, centrale e periferica;
  - 4) le cariche federali statutarie sono incompatibili con la qualifica di ufficiale di Gara. La qualifica di ufficiale di gara e di tecnico sportivo sono incompatibili tra di loro; quella di ufficiale di Gara è incompatibile con le cariche sociali. Qualora uno di questi venga eletto o nominato, sarà posto temporaneamente fuori quadro per tutta la durata della carica, senza perdita di anzianità;
  - 5) le cariche di Presidente e Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, È tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
- In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

## Durata delle cariche

Le cariche federali elettive hanno la durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

Ogni carica elettiva centrale non può essere ricoperta per più di due mandati quadriennali consecutivi.

## Art. 7

### Assemblea Nazionale

L'assemblea nazionale È il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.

Essa È composta dai Presidenti degli Organismi affiliati aventi diritto di voto o da un loro Delegato, purché Dirigente in carica regolarmente tesserato alla F.I.P.T. e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

Hanno diritto di voto le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi similari affiliati da almeno 12 mesi alla data di svolgimento dell'Assemblea e che abbiano, nel frattempo, svolto attività agonistica iscritta nei calendari della Federazione.

E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia.

E' preclusa inoltre la partecipazione all'assemblea a quanti non siano in regola con le quote associative.

I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati possono rappresentare, al massimo, altre due Società o Organismi similari, purché appartenenti alla medesima regione.

Ogni società avente diritto a voto detiene 10 voti di base, dei quali 7 spettanti al rappresentante legale, 2 al rappresentante degli atleti ed 1 al rappresentante dei tecnici.

Nell'ambito di ogni società affiliata viene eletto, nel proprio ambito rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici in attività, regolarmente tesserati e maggiorenni.

L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici.

L'assemblea ordinaria annuale viene convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta sia nelle ipotesi previste di seguito, sia per motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale.

La convocazione dell'Assemblea sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

#### Ordine del giorno

La convocazione avviene con preavviso di 30 giorni mediante l'invio agli aventi diritto a voto dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata, deve precisare luogo, data e ora dell'assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco delle società ed associazioni aventi diritto di voto.

Della data di spedizione farà fede comunque il timbro postale.

L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.

L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al C.O.N.I..

Nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria annuale deve essere iscritta, a pena di nullità l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.

#### Commissione Verifica Poteri

Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata appunto Commissione Verifica Poteri. Tale commissione È nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea, scegliendo tre membri tra persone facenti parte degli organi federali (con esclusione dei componenti del Consiglio federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche elettive) e/o tra persone tesserate alla F.I.P.T..

La Commissione Verifica Poteri È insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario.

La Commissione controlla la identità degli aventi diritto a voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa "di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea".

#### Ufficio di Presidenza e Commissione Scrutinio

L'assemblea elegge l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente, possibilmente scelti fra persone estranee alla Federazione. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto. E' Segretario dell'Assemblea il Segretario della Federazione.

Viene altresì, eletta con le stesse modalità la Commissione Scrutinio, composta da 5 scrutatori, con il compito di computare l'esito numerico delle votazioni, sia palesi che a scrutinio segreto.

Ogni contestazione o motivo di nullità deve essere rimesso alla decisione dell'assemblea con apposito verbale.

#### Poteri dell'Ufficio di Presidenza

Il Presidente dell'Assemblea ed in sua assenza il VicePresidente, dirige la discussione, ha l'autorità illimitata su questioni di ordine ed È il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Il segretario deve curare la redazione circostanziale del verbale di Assemblea che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal VicePresidente dell'Assemblea e depositato presso la F.I.P.T., entro trenta giorni dalla chiusura dell'Assemblea stessa. Il verbale, che sarà inviato in copia al C.O.N.I., È conservato presso la sede federale.

Le Assemblee nazionali sono validamente costituite:

a) in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino - direttamente o per delega - almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, successiva di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto.

Nella sola ipotesi di Assemblea a carattere elettivo È richiesta, in seconda convocazione, la presenza - al momento del voto - di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.

L'assemblea nazionale ordinaria:

1) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno seguente quello della celebrazione dei Giochi Olimpici:

a) il Presidente della Federazione;

b) i membri del Consiglio Federale in numero di 10 di cui 2 atleti e 1 tecnico sportivo;

c) il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;

d) il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti della Commissione d'Appello Federale.

2) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione di gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

3) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale ordinaria nomina il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

L'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente, può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta in campo tamburellistico abbiano acquisito particolari benemeritenze.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

1) elegge, nelle ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato:

a) il Presidente della Federazione;

b) membri del Consiglio Federale;

c) membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) delibera, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle proposte di modifica allo Statuto federale, da sottoporsi all'approvazione del C.O.N.I.;

3) delibera la proposta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dello scioglimento della Federazione Italiana Palla Tamburello;

4) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

Alle assemblee nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della F.I.P.T., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.P.T., gli eventuali componenti italiani della F.I.B.T..

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi tranne che nelle ipotesi previste agli artt. 8 e 9.

Le votazioni si svolgono per appello nominale e per alzata di mano e controprova.

Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto.

Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

## Art. 8

### Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

Per l'approvazione delle stesse È necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI.

## Art. 9

Proposta di scioglimento della F.I.P.T.

La proposta di scioglimento della F.I.P.T. può essere presentata solamente all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto.

Tale Assemblea È valida - sia in prima che in seconda convocazione - con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.P.T. È necessario il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto.

Art. 10

Il Presidente Federale

Il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, secondo le modalità precisate dal Regolamento Organico, sulla base di candidature sottoscritte da almeno 20 aventi diritto a voto, entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea.

Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.

E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I. del funzionamento generale della Federazione.

Egli provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sul funzionamento di tutti gli Organi e degli uffici della Federazione; firma gli atti federali; convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza; convoca l'Assemblea generale predisponendo l'ordine del giorno, unitamente al Consiglio Federale.

La vigilanza del Presidente non si estende agli Organi di Giustizia e di Controllo.

Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio federale i componenti degli Organismi tecnici centrali.

Può delegare anche in parte le sue funzioni ai due Vice-Presidenti.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle relative funzioni spetterà al Vice Presidente più anziano d'età.

In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del C.F., con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vice Presidente provvederà alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 giorni ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente, subentrerà l'altro.

In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al presidente dimissionario sino alla celebrazione della Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.

Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile. Il Consiglio Federale dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi "dell'estrema urgenza" tali da legittimare il provvedimento.

Art. 11

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale È composto dal Presidente, da 7 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati ed eletti dagli affiliati stessi, da 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti, eletti dai rappresentanti di detta categoria e da 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria .

Le candidature, sottoscritte rispettivamente da almeno 20 affiliati, 20 atleti e 20 tecnici per ciascuna categoria, devono essere presentate entro le ore 20 del 158° giorno precedente quello dell'effettuazione dell'assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi, Tecnici Centrali ed il Giudice Unico, il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Onorario della F.I.P.T. e gli

eventuali membri italiani presso la F.I.B.T. ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

In particolare:

- 1) realizza i fini di cui all'art.2;
- 2) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- 3) predispone la Relazione di gestione federale, che correda il bilancio di esercizio;
- 4) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni. Delibera, altresì, il bilancio di esercizio, rimettendolo all'approvazione dell'assemblea annuale;
- 5) vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- 6) delibera sui regolamenti federali e sulle relative variazioni, trasmettendo al C.O.N.I. per l'esame di conformità, il Regolamento di Giustizia e il Regolamento Antidoping;
- 7) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea generale, salvo i casi di cui all'art. 7 relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria.
- 8) nomina i componenti degli Organismi tecnici;
- 9) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, constatata impossibilità di funzionamento degli organi periferici allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 gg dalla nomina provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 gg successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 10) stabilisce e coordina tutta l'attività agonistica ed ha facoltà di decidere in merito ad ogni problema o questione che interessi comunque l'attività tecnico sportiva della Federazione;
- 11) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vice-Presidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- 12) nomina il Segretario Generale della Federazione;
- 13) nomina i membri italiani presso la F.I.B.T.;
- 14) ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- 15) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- 16) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- 17) delibera tutti gli importi delle quote e tasse federali;
- 18) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- 19) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- 20) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali o provinciali;
- 21) costituisce nuovi Organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
- 22) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- 23) È il solo organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme regolamentari.

Il Consiglio Federale È convocato dal Presidente Federale, con modalità previste dal Regolamento Organico, quattro volte l'anno ed È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; delibera a maggioranza semplice, eccezion fatta per le delibere relative ai regolamenti federali che devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione.

#### Decadenza del Consiglio Federale

La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

In caso di mancata approvazione del bilancio da parte della metà può uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, i quali resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea straordinaria appositamente convocata entro 60 giorni dall'evento e dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, contemporanee, si ha l'immediata decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Federale.

In tale ipotesi, l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, nei termini di cui sopra, spetterà al Presidente della Federazione.

Le vacanze per qualsivoglia motivo verificatesi non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale originano la decadenza del consiglio medesimo ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea che dovrà avere luogo nei termini di cui sopra per l'elezione dei 10 consiglieri federali.

In caso di dimissioni e vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio olimpico dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni attingendo alla stessa categoria di tesserati con coloro che, nelle ultime elezioni, seguano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere alla convocazione di una assemblea straordinaria nei termini di cui al 2° comma del presente punto.

Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né agli Organi di Giustizia.

## Art. 12

### Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza È composto dal Presidente, dai 2 Vice-Presidenti, da un componente atleta e da un componente tecnico sportivo eletti dal Consiglio Federale. Partecipa alle sedute nella qualità di Segretario e senza diritto di voto, il Segretario Generale che ne redige i verbali.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- predisporre il bilancio annuale da sottoporre alle delibere del Consiglio Federale;
- provvedere al disbrigo degli affari correnti;
- deliberare e prendere provvedimenti in base ai poteri delegati dal Consiglio Federale.

Il Consiglio di Presidenza delibera su materia non esclusiva del Consiglio Federale, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione dello stesso Consiglio. Le delibere adottate saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Per la validità delle riunioni È necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

## Art. 13

### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, È composto da 4 membri effettivi e 3 supplenti.

Tre membri effettivi tra cui il Presidente e due supplenti sono eletti dall'assemblea Nazionale sulla base di candidature presentate da almeno 20 aventi diritto a voto entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea. Un componente effettivo ed un supplente sono nominati dal C.O.N.I.

E' richiesta l'iscrizione all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di decadenza del Consiglio Federale il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.

### Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- controllare la gestione amministrativa - sia centrale che periferica - della Federazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.P.T. nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- verificare - almeno ogni 3 mesi - l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- redigere una relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio di previsione;
- vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.

Il Collegio si riunisce trimestralmente su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Di ogni riunione È redatto verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere formalmente invitato dalla Segreteria Federale e deve assistere a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.P.T..

### Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di vacanza dei membri effettivi, questi vengono sostituiti dai supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica sino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza È assunta sino alla prossima assemblea dal Revisore più anziano.

Se con i supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

Per le dimissioni o carenze di membri di competenza del C.O.N.I. sarà richiesto allo stesso di indicare nuovi membri.

Provocano la decadenza dal Collegio dei Revisori dei Conti:

- 1) la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori;
- 2) l'assenza ingiustificata durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio;
- 3) l'assenza ingiustificata alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale.

## Art. 14

### Segreteria Federale

La Segreteria Federale È composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

Essa È retta dal Segretario Generale che coordina e dirige gli Uffici centrali e decentrati, assumendone la responsabilità.

Il Segretario Generale risponde direttamente al Presidente e al Consiglio Federale.

Egli assiste alle Assemblee Nazionali, al Consiglio Federale, al Consiglio di Presidenza e ne redige i relativi verbali.

Può assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o degli organi periferici.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vice-segretario nominato dal Consiglio Federale.

## Art. 15

### Organismi Tecnici Nazionali

Gli Organismi tecnici nazionali sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

I programmi predisposti dagli Organismi tecnici nazionali sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale.

### Commissione Tecnica Federale

La Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) predispose, cura ed attua i programmi dell'attività agonistica, nazionale ed internazionale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività provinciale, regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici.

### Commissione Tecnica Arbitrale

La Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) È preposta alla formazione ed all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dal regolamento tecnico arbitrale.

### Commissione Attività Giovanile

La Commissione Attività Giovanile (C.A.G.) È l'Organismo che disciplina l'attività tecnico agonistica delle categorie giovanili con finalità anche didattiche e di propaganda. Promuove e realizza l'istruzione di base finalizzata anche alla promozione della palla tamburello.

### Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori

La Commissione Cartellinamento Trasferimento Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.) È l'Organismo che disciplina tutto il settore del cartellinamento, dei trasferimenti e prestiti giocatori inquadrati nella F.I.P.T..

#### Commissione Medica

La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal Regolamento della Commissione.

#### Commissione Studi, ricerca e formazione

Il Settore Studi si affianca agli Organismi ed agli Organi della Federazione per promuovere in modo approfondito la ricerca avanzata sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del tamburello, sugli studi di fisiologia e su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla F.I.P.T. nei vari settori. Il Settore Studi collabora altresì con l'Istituto di Scienza dello Sport del C.O.N.I. e con le altre Federazioni nazionali.

#### Commissione Propaganda, Pubbliche Relazioni, Rapporti Internazionali

La Commissione È l'organismo delegato alla promozione del tamburello, a curare i rapporti con la Stampa e gli Organi di informazione, a tenere i contatti con le Federazioni e gli Organismi sportivi all'estero, in collaborazione con gli Uffici competenti.

#### Commissione Scuola

La Commissione Scuola coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello all'interno delle scuole, in collaborazione con gli Organi periferici della F.I.P.T.. Cura altresì l'aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica. Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

Gli organismi tecnici possono essere accorpati e ad essi sovrintende uno o più Consiglieri Federali, all'uopo delegati. L'organizzazione di lavoro e logistica, oltre che le specifiche competenze, degli Organismi tecnici sono fissate dal Regolamento organico e dai rispettivi Regolamenti interni approvati dal Consiglio federale.

#### Art. 16

##### Principi della Giustizia Federale

La Giustizia Federale È amministrata secondo i principi delle Leggi dello Stato, dello Statuto, dei regolamenti federali e delle deliberazioni adottate dagli organi federali.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo - prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da osservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" - sono garantiti con la istituzione di specifici Organi di Giustizia e Disciplina aventi competenza - sia in primo che in secondo grado - su tutto il territorio nazionale.

E' sancito il principio di impugnabilità dei provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice nei casi di legittima suspicione ovvero la possibilità di revisione del giudizio per le sentenze di condanna divenute irrevocabili.

La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Il Regolamento di Disciplina stabilisce l'organizzazione e i procedimenti della disciplina sportiva federale; prevede inoltre l'organizzazione dell'attività inquirente.

Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali.

La F.I.P.T. garantisce l'osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari.

Assolvono a tale finalità gli Organi Federali di Giustizia e Disciplina e precisamente:

- a) il Giudice Unico;
- b) la Commissione di Giustizia;
- c) il Procuratore Federale;
- d) la Commissione d'Appello Federale.

La carica di componenti di uno dei predetti Organi È incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della stessa federazione.

## Organi di Giustizia e Disciplina

### L'Ufficio del Giudice Unico

Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, i Giudici Sportivi componenti l'Ufficio del Giudice Unico presso la F.I.P.T., con l'indicazione del Capo dell'Ufficio, dei titolari e dei supplenti. L'Ufficio È composto da almeno cinque Giudici, tre titolari e due supplenti e da un segretario, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Capo dell'Ufficio. Al Capo dell'Ufficio compete la regolamentazione dell'Ufficio stesso e la ripartizione delle competenze con gli altri Giudici.

Il Giudice Unico È organo giudicante monocratico di prima istanza.

Alla competenza del Giudice Unico sono rimessi i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.

### Commissione di Giustizia

Il Consiglio Federale nomina per la durata del quadriennio olimpico i componenti della Commissione di Giustizia formata dal Presidente e da tre membri di cui uno con funzioni di Vice-Presidente e due supplenti.

La Commissione presieduta dal Presidente o in caso di un suo impedimento od assenza, dal Vice-Presidente giudica con un collegio di quattro membri compreso il Presidente o il Vice-Presidente.

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione, nomina altresì il Segretario della stessa che dura in carica l'intero quadriennio olimpico.

La Commissione di Giustizia È organo di 18 grado e giudica a maggioranza sulla materia di cui al Regolamento di Giustizia.

La Commissione di Giustizia quale organo collegiale di prima istanza È competente a giudicare:

- a) le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici, o dai dirigenti delle associazioni sportive affiliate nell'ambito delle loro specifiche qualità;
- b) le infrazioni disciplinari allo Statuto ed ai Regolamenti commesse dai tesserati;
- c) le infrazioni commesse dagli Arbitri Federali nell'ambito delle loro specifiche qualità;
- d) sui reclami avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;
- e) in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
- f) sui reclami avverso la decadenza dalle cariche;
- g) sulla ricsuzione del Giudice Unico.

La Commissione di Giustizia esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale.

### Il Procuratore Federale

Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, un Procuratore Federale e su designazione di quest'ultimo un sostituto ed il Segretario.

Il Procuratore Federale espleta le funzioni inquirenti e requirenti in tutti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, su tutto il territorio nazionale.

In particolare, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali o formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

Il Procuratore può ricorrere alla Commissione di appello avverso le decisioni adottate dall'organo di primo grado.

### La Commissione d'Appello Federale (Organo di 28 grado)

La Commissione d'Appello È composta: dal Presidente, dal Vice-Presidente, da tre membri, di cui due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea per la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice-Presidente, s'intende validamente costituita con la presenza di tre membri, siano essi effettivi o supplenti.

Tutte le decisioni della Commissione d'Appello vengono prese a maggioranza semplice dei voti.

La Commissione d'Appello, quale organo collegiale di 28 grado È competente a giudicare su tutto il territorio nazionale:

- a) su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del Giudice Unico e della Commissione di Giustizia;
- b) sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione di Giustizia;
- c) in materia di conflitto di competenza tra gli organi di giustizia di primo grado;
- d) sulla riabilitazione di un affiliato o tesserato.

Sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione di Appello Federale decide la Commissione di Giustizia e Disciplina in seduta plenaria con il Giudice Unico.

Il funzionamento della Commissione e le procedure da seguire sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.

## Art. 17

### Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport. L'istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione, ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.

Il procedimento È disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

## Art. 18

### L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale È costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica regolarmente tesserati alla F.I.P.T., intendendosi per tali i componenti dei Consigli Direttivi societari, dai delegati regionali degli atleti, eletti nelle assemblee regionali degli atleti in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e dai delegati dei tecnici sportivi, eletti nelle assemblee regionali dei tecnici sportivi, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione nella misura del 10% degli affiliati con diritto di voto della regione.

L'Assemblea Regionale È indetta dal Comitato Regionale ed È convocata dal Presidente, salvo i casi statutariamente previsti.

L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta entro l'1 dicembre, e non in coincidenza con l'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Regionale deve essere altresì tenuta alla chiusura di ciascuna stagione sportiva.

Essa È l'organo sovrano del Comitato Regionale ed È convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata spedita a tutti gli aventi diritto al voto, almeno trenta giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco degli aventi diritto a voto.

L'Assemblea Regionale in seduta straordinaria deve essere convocata:

- a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla Regione;
- b) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;
- c) a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della F.I.P.T.;
- d) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al primo comma. Per il diritto di voto ogni partecipante dispone di 1 voto.

Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

Ogni partecipante con diritto di voto, oltre alla propria, può avere una sola altra delega relativa comunque alla stessa componente a condizione che il numero di società affiliate con diritto di voto nella Regione sia superiore a 20.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, gli Ufficiali di Gara non possono rappresentare affiliati né direttamente e né per delega.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, o nei successivi, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

#### Art. 18.1

##### Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale, di cui uno in rappresentanza degli atleti ed uno dei tecnici sportivi eletti dai rispettivi delegati;
- b) vota la relazione della gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso. Per la reiezione della relazione medesima si applicano le disposizioni vigenti per quella nazionale; e relative alla reiezione del bilancio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, a ricostituire gli organi decaduti. Provvede, altresì, all'elezione di singoli membri del Comitato Regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli artt. 10 e 11.

#### Art. 18.2

##### Presidente regionale

Il Presidente del Comitato Regionale È eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature; il numero degli aventi diritto a voto che sottoscrivono le candidature non deve essere inferiore ad un quinto di quelli della Regione. In analogia si procede per le candidature alle altre cariche.

Rappresenta la F.I.P.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.T..

#### Art. 18.3

##### Il Comitato Regionale

Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 10 affiliati, con diritto a voto, il Comitato Regionale.

Esso È competente ad organizzare l'attività tamburellistica della Regione.

Il Comitato Regionale È retto dal Consiglio regionale composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici sportivi, fra i quali verrà nominato il Vice Presidente nella prima riunione utile del Comitato, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di 3 volte l'anno.

Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

#### Art. 18.4

##### Delegato Regionale

Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale potrà nominare, per la durata di un anno - rinnovabile - un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale dello sport della Pallatamburello.

Tale delegato decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

#### Art. 18.5

##### Istituzione dei Comitati Provinciali

In ogni provincia in cui vi siano almeno 10 società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre, con propria deliberazione la costituzione di un Comitato Provinciale.

Il Comitato provinciale È retto dal Consiglio provinciale composto da un Presidente e da 6 membri.

Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente disposto dal Comitato stesso.

Il Comitato Provinciale dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico.

Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, agli Affiliati aventi diritto a voto, ai delegati provinciali degli atleti, eletti nelle assemblee provinciali degli atleti, in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella provincia nella misura pari al 20% degli affiliati con diritto a voto della provincia e ai delegati dei tecnici sportivi, in attività, maggiorenni e residenti nella provincia eletti nelle assemblee provinciali dei tecnici sportivi, nella misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della provincia e nomina, in tale occasione, anche la Commissione Verifica Poteri.

Nelle Assemblee elettive i componenti della suddetta e della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per i casi di decadenza del Comitato, si applicano, in quanto compatibili, le norme che vigono per il Consiglio Federale e le disposizioni del Regolamento Organico.

#### Art. 18.6

##### Compiti del Comitato Provinciale

I comitati provinciali, nell'ambito di loro competenza:

- a) promuovono, disciplinano ed organizzano nella provincia i campionati di Serie C e D, categorie giovanili maschili e femminili, amatori e veterani, nonché i tornei provinciali organizzati dallo stesso;
- b) curano l'attuazione delle disposizioni della F.I.P.T., mantenendosi in continuo rapporto con questa direttamente o tramite il Comitato Regionale di competenza, ove esista;
- c) promuovono la costituzione di società ed associazioni e la loro affiliazione, segnalando al Comitato Regionale qualsiasi attività delle stesse;
- d) mantengono costanti contatti con gli Enti locali, sportivi, turistici e ricreativi e con altri organismi per sviluppare attività sportiva tamburellistica nella provincia;
- e) assistono i dirigenti delle società affiliate agevolandone in ogni modo i rapporti con la F.I.P.T.;
- f) promuovono presso le società affiliate l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle società di nuova costituzione;
- g) stimolano la costruzione di nuovi impianti sportivi e prestano la loro assistenza alle società ed Enti che vi provvedono.

I Comitati provinciali inoltre svolgono nell'ambito della propria provincia quelle funzioni e quei compiti che il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, nelle materie di loro competenza, purché non esclusive, ritengono di delegare loro espressamente.

Rilasciano infine il proprio nulla-osta ai tornei provinciali, organizzati dalle società, ai quali partecipano squadre di Serie C e D, categorie giovanili e indoor maschili e femminili, amatori e veterani della provincia, approvandone i relativi regolamenti.

#### Art. 18.7

##### L'Assemblea Provinciale

L'Assemblea provinciale È costituita dalle società od associazioni della provincia regolarmente affiliate ed aventi diritto di voto, dai delegati provinciali degli atleti e dai delegati provinciali dei tecnici sportivi. Ogni partecipante dispone di 1 voto. Alle Assemblee provinciali le società possono essere rappresentate solo dal proprio Presidente o da un delegato di esso, facente parte del Consiglio direttivo della società stessa.

Ogni partecipante con diritto di voto, oltre alla propria può avere una sola altra delega relativa comunque alla stessa componente a condizione che il numero di società affiliate con diritto di voto nella provincia sia superiore a 20.

I componenti del Consiglio Provinciale compreso il Presidente, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

Alle Assemblee Provinciali si applicano per quanto possibile le norme dettate per l'Assemblea Federale.

L'Assemblea provinciale è convocata annualmente in via ordinaria dal Presidente del Consiglio provinciale.

L'Assemblea provinciale per il rinnovo del Comitato provinciale si riunisce invece ogni quattro anni, non oltre il mese di gennaio successivo alla data di svolgimento dei Giochi Olimpici.

L'Assemblea straordinaria È convocata ogniqualvolta il Consiglio provinciale a maggioranza dei membri lo ritenga necessario oppure quando la metà più uno degli aventi diritto a voto ne faccia richiesta motivata.

L'atto formale di convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci; È inviata con preavviso di almeno 30 giorni con le stesse formalità previste per la convocazione dell'Assemblea Federale.

Per i casi straordinari ed urgenti È sufficiente in ogni caso un preavviso non inferiore a giorni 20 compreso quello stabilito per la riunione. La convocazione, completa di ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto di voto, viene deliberata dal Comitato provinciale e deve essere inviata in copia, pena la nullità, alla Segreteria Federale ed al Comitato regionale competente, ove esista.

#### Art. 18.8

##### Svolgimento dell'Assemblea Provinciale

Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee provinciali si applicano le norme previste per l'Assemblea Federale con le seguenti integrazioni:

- a) la verifica dei poteri È demandata ad una Commissione composta da tre membri designati dal Comitato provinciale nel rispetto di quanto previsto al 4° comma dell'art. 18.5;
- b) all'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti federali centrali, elettivi, nonché i componenti del Consiglio regionale avente giurisdizione sulla provincia;
- c) della Presidenza dell'Assemblea provinciale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo indicato dal Consiglio Federale;
- d) le candidature alla carica di Presidente del Comitato Provinciale ed alla carica di Consigliere Provinciale devono essere depositate presso la Segreteria provinciale almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sottoscritte da almeno 1/5 degli aventi diritto a voto. Per la carica di Consigliere la sottoscrizione va riferita a ciascuna categoria.
- e) il Vice-Presidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Consiglio provinciale nella sua prima riunione.

#### Art. 18.9

##### Attribuzioni dell'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e i 6 componenti del Comitato Provinciale, di cui due in rappresentanza degli atleti e uno dei tecnici sportivi;

b) vota la relazione della gestione del Comitato Provinciale predisposta dal Comitato stesso, unitamente al Presidente provinciale;

c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Provinciale, alla ricostituzione degli organi decaduti. Provvede, altresì, ad eleggere singoli membri del Comitato medesimo, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli artt. 10 e 11.

Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali e le norme del Regolamento Organico.

#### Art. 18.10

##### Il Presidente del Comitato Provinciale

Il Presidente del Comitato Provinciale È eletto dall'Assemblea Provinciale, regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 18.8 e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.

Rappresenta la F.I.P.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.T..

#### Art. 18.11

##### Il Delegato Provinciale

Nelle province dove ancora non sia costituito il Comitato Provinciale il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale, nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato Provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

L'incarico È annuale e può essere riconfermato.

Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

#### Art. 18.12

##### Organi Periferici nelle Province di Trento e Bolzano

Nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

#### Art. 19

##### Patrimonio: entrate e gestione finanziaria

Il patrimonio della F.I.P.T. È costituito dai fondi di riserva, dai beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, attrezzature, investimenti ed immobili.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono alla F.I.P.T. senza specifica destinazione

## Entrate

Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.P.T. si provvede con le entrate derivanti:

- a) da eventuali contributi C.O.N.I. e di altri Enti;
- b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
- c) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- d) dalla gestione dei servizi;
- e) da donazioni, erogate a qualunque titolo da privati, Enti o Società ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse federali, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati.

## Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario e l'anno agonistico della F.I.P.T. coincidono con l'anno solare.

## Gestione Finanziaria

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori e del Presidente Federale predisposta unitamente al Consiglio Federale e trasmessa al CONI nei termini e con le modalità dallo stesso stabilite.

Va altresì trasmesso al CONI con le procedure di cui al comma precedente anche il conto consuntivo deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dall'Assemblea, corredato del pari con la relazione del Collegio dei revisori dei Conti e della relazione di gestione.

## Art. 20

### Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.P.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche, inquadrati nella F.I.P.T..

Gli affiliati e i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.P.T..

Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga a quanto disposto nel comma precedente.

Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

Il Consiglio Federale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, È comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.

L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli federali.

## Art. 21

### Collegio Arbitrale

Gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.P.T. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di organi federali.

Il Collegio arbitrale È costituito dal Presidente del Collegio stesso e da due membri: questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra membri esterni al Consiglio Federale.

In difetto di accordi, la nomina del Presidente È demandata alla Commissione di Giustizia che dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedere.

Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della F.I.P.T. che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

#### Art. 22

##### Regolamenti di attuazione e loro approvazione

Per l'attuazione delle presenti norme statutarie il Consiglio Federale provvede all'emanazione dei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento organico;
- b) Regolamento tecnico;
- c) Regolamento arbitrale;
- d) Regolamento di giustizia;
- e) Regolamento antidoping.

Le norme contenute nei predetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nello Statuto. Il Regolamento di Giustizia e il Regolamento Antidoping sono sottoposti all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

#### Art. 23

##### Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. .

##### Norma transitoria

L'art. 6, punto III, non ha effetto retroattivo. Il computo dei mandati decorre dal quadriennio olimpico successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.